

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 404 del 29/03/2021

Seduta Num. 16

Questo lunedì 29 **del mese di** marzo
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Priolo Irene	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/412 del 18/03/2021

Struttura proponente: SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA MOBILITA' E TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
TURISMO, COMMERCIO

Oggetto: CORRETTIVI PER L'ANNO 2021 AL BANDO APPROVATO CON DELIBERA
DI GIUNTA REGIONALE N. 1944/2019, RELATIVO AGLI INTERVENTI PER
TRASPORTO FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO DELLE MERCI PER
CONTENERE LE CRITICITA' EMERSE A SEGUITO DELL'EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Alfeo Brognara

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la propria deliberazione n. 503 del 18 maggio 2020 recante *"Correttivi al bando approvato con delibera di giunta Regionale n. 1944/2019, relativo agli interventi per trasporto Ferroviario e fluviomarittimo delle merci per contenere le criticità emerse a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19"*;

Premesso in particolare che:

- con l'art. 10, recante *"Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci - Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2014"*, della L.R. n. 30 del 10 dicembre 2019 (*legge di stabilità regionale 2020*), come già disposto nelle precedenti Leggi Regionali 4 novembre 2009, n. 15 e 30 giugno 2014, n.10, la Regione ha attivato interventi nel settore del trasporto delle merci in coerenza con gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, al fine di riequilibrarne il sistema del trasporto sviluppando il settore ferroviario, sia intermodale che tradizionale, per ridurre il numero di mezzi pesanti in circolazione sulla strada e produrre beneficio per l'inquinamento, la congestione e la sicurezza del traffico;
- le citate leggi regionali, contenendo un regime di aiuti finalizzati ad incentivare la crescita del trasporto merci, sono state oggetto di notifica all'Unione Europea ed hanno ottenuto il parere favorevole circa la compatibilità delle misure con la normativa comunitaria in materia di concorrenza;
- in particolare, le misure previste al citato art. 10 della LR 30/19, sono state preventivamente autorizzate dalla Commissione europea, con Decisione C(2019) 7371 del 10 ottobre 2019, adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, che ha dichiarato di non sollevare obiezioni sull'aiuto di stato n. "SA.54990 (2019/N) *Italia* Aiuti a sostegno del trasporto merci ferroviario nella Regione Emilia-Romagna";
- l'incentivazione di nuovi traffici, su relazioni già esistenti e su nuove relazioni, in attuazione delle citate leggi regionali 4 novembre 2009, n. 15 e 30 giugno 2014, n.10 già sperimentate, ha stimolato e realizzato, secondo le attese, la crescita del trasporto ferroviario contrastandone il forte calo prodotto dalla crisi economica, evitando una sua ulteriore erosione ed il collasso dell'intera filiera intermodale;

Evidenziato che, in conformità all'autorizzazione concessa dalla Commissione europea, con propria deliberazione n. 1944 dell'11 novembre 2019 è stato approvato lo schema di bando attuativo relativo agli interventi per trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci, prevedendone la pubblicazione con le eventuali modifiche non sostanziali, solo a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico della legge contenente la disciplina (legge di

stabilità regionale 2020);

Dato atto:

- che in conformità alla propria deliberazione n. 1944/2019 sopra citata, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico n. 409 del 10 dicembre 2019 della L.R. n. 30/2019 sopra richiamata, il relativo bando è stato pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna e, successivamente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico n. 3 del 3 gennaio 2020;

Preso atto:

- che entro la data di scadenza prevista, prorogata con determinazione del Responsabile del Servizio Viabilità, logistica e trasporto per vie d'acqua n. 1408 del 28 gennaio 2020 al 21 febbraio 2020, sono pervenute le richieste di 18 imprese pari a 37 istanze per servizi di trasporto ferroviario;

- che il Nucleo di valutazione, nominato con determinazione del Direttore generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n.3652 del 3 marzo 2020 per l'esame delle domande pervenute, ha valutato le richieste sulla base dei criteri e dei pesi previsti nel bando in questione e stilato la conseguente graduatoria dei servizi ammissibili, approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Viabilità, Logistica e trasporto per vie d'acqua n. 7946 del 12/05/2020;

Dato atto che:

- essendo le richieste di contributo pervenute in data antecedente al manifestarsi dell'emergenza sanitaria causata dall'attuale pandemia di COVID-19, che ha comportato il primo lockdown del Paese dal mese di marzo fino al mese di maggio del 2020, ed essendo emerse numerose criticità discendenti dall'emergenza sanitaria, con propria deliberazione n. 503 del 18 maggio 2020 sono state apportate le misure correttive ritenute necessarie a contenere le stesse criticità, ciò in quanto l'effetto di incentivazione sotteso all'art. 10, della L.R. n. 30/19, si è ritenuto potesse dare "respiro" alle imprese del settore, contrastando il forte calo prodotto dalla crisi economica generata dalla pandemia ed evitando l'erosione ed il collasso dell'intera filiera intermodale;

Evidenziato in particolare che la citata propria deliberazione n. 503/20, al fine di contrastare il forte calo prodotto dalla crisi economica discendente dall'emergenza sanitaria ed agevolare la ripresa del settore senza rischiare la mancata erogazione delle risorse per l'annualità 2020, ha previsto in particolare:

- a) la modifica del periodo di riferimento di cui al punto 4 del bando approvato con propria deliberazione n. 1944/19 definito per l'aggiuntività del servizio ed indicato fra il 01 luglio 2018 e il 30 giugno 2019, stabilendo conseguentemente che il periodo di riferimento da

considerarsi potesse essere quello compreso fra il 1° febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 riparametrato alle 12 mensilità, fermo restando il rispetto dei minimi come ridefiniti al punto che segue;

- b)** la modifica del servizio ferroviario aggiuntivo minimo richiesto di cui al punto 4 del bando approvato con propria deliberazione n. 1944/19 che prevede che *"I servizi ferroviari aggiuntivi dovranno essere costituiti da almeno 30 treni all'anno oppure dovranno trasportare almeno 20.000 tonnellate di merce all'anno"*, stabilendo che per il primo anno di contribuzione - in considerazione della crisi economica generata dal COVID-19 e riservandosi una ulteriore ridefinizione anche per gli anni successivi in base all'effettivo andamento della crisi economica - il servizio ferroviario aggiuntivo minimo richiesto fosse costituito da almeno 10 treni all'anno oppure almeno 6.600 tonnellate di merce all'anno trasportate;
- c)** la modifica del punto 4.2. del bando, che prevede che *"l'effettivo avvio di ciascun servizio ammesso a contributo deve avvenire al massimo entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria e, entro tali termini, deve essere dimostrato mediante l'invio della documentazione prevista nel successivo punto 9, pena la revoca del contributo assegnato"* consentendo l'avvio, su richiesta motivata, entro il 15 ottobre 2020 e l'eventuale conclusione, su richiesta motivata, entro il 30 aprile 2021 in aggiunta al servizio da effettuare nel 2021, della quota parte del servizio non reso nell'anno 2020, fermo restando l'effettuazione nello stesso anno almeno dei minimi richiesti così come ridefiniti alla lettera che precede;
- d)** la concessione della possibilità di mantenere il contributo anche per lo svolgimento di servizi analoghi e quindi ammettendo la modifica della tipologia di merce trasportata o la modifica dell'origine o della destinazione a parità di percorrenza nel territorio regionale salvo il mantenimento obbligatorio dello scalo regionale da cui partono o arrivano i servizi, nonché, ove previsti, dei collegamenti ferroviari retroportuali, di cortoraggio o di quelli che si svolgono lungo itinerari alternativi ai "colli di bottiglia", che sono stati oggetto di valutazione;
- e)** la previsione della possibilità in materia di "decadenza e revoca del contributo" di cui al punto 12.1., che "Eventuali ulteriori risorse rese disponibili sul pertinente capitolo di bilancio a seguito di comunicazione, da parte dei soggetti beneficiari del contributo, di rinuncia di parte del contributo concesso, pur effettuando il minimo richiesto, potessero essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria dei servizi ammessi a contributo,

compatibilmente con i principi e postulati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

- f) la previsione della possibilità in materia di “modalità di erogazione del contributo” di cui al punto 11, che “Eventuali ulteriori risorse rese disponibili sul pertinente capitolo di bilancio a seguito di minor erogato conseguentemente alla rideterminazione della liquidazione, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria dei servizi ammessi a contributo, compatibilmente con i principi e postulati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

Evidenziato che, nonostante i correttivi apportati, la situazione pandemica ad oggi continua a provocare ulteriori danni, in quanto la crisi economica iniziata nel 2020 è ad oggi in fase di ulteriore progressione, continuando a colpire anche numerosi operatori del settore;

Ritenuto pertanto necessario - conformemente a quanto prevedeva la lett. b) della propria deliberazione n. 503/2020 - confermare i correttivi previsti dalla citata propria deliberazione n. 503/2020, ridefinendo al contempo i servizi minimi richiesti di cui al punto 4 del bando approvato con propria deliberazione n. 1944/19, tenendo conto che l'effetto di incentivazione sotteso all'art. 10, della L.R. n. 30/19, possa ancora essere uno degli strumenti idonei a dare “respiro” alle imprese del settore, contrastando il forte calo prodotto dalla crisi economica generata dalla pandemia ed evitando l'erosione ed il collasso dell'intera filiera intermodale;

Ritenuto in particolare di intervenire nel seguente modo:

- a) confermando la modifica del periodo di riferimento di cui al punto 4 del bando approvato con propria deliberazione n. 1944/19 definito per l'aggiuntività del servizio ed indicato fra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019, stabilendo conseguentemente che il periodo di riferimento da considerarsi sia quello compreso fra il 1° febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 riparametrato alle 12 mensilità, fermo restando il rispetto dei minimi come ridefiniti al punto che segue e ferma restando la possibilità di considerare valido il periodo di riferimento previsto dal bando compreso fra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019, qualora esso implichi un traffico effettuato inferiore a quello effettuato nel periodo di riferimento indicato nella citata propria deliberazione n. 503/20;
- b) ridefinendo il minimo richiesto di cui al punto b della propria deliberazione n. 503/20, prevedendo che per l'anno 2021 il servizio ferroviario aggiuntivo minimo richiesto sarà costituito da almeno 2 treni all'anno oppure almeno 1.100 tonnellate di merce all'anno trasportate, riservandosi una ulteriore ridefinizione anche per l'anno 2022 in base all'effettivo andamento della crisi economica;

c) prevedendo, in deroga al punto 4.2. del bando, che il destinatari del contributo di cui alla "tabella 1- elenco delle imprese ammesse a contributo" di cui alla determinazione n. 18903/2020, che non abbiano avviato i servizi nell'anno 2020, possano essere reinseriti in fondo alla graduatoria della "tabella 2 graduatoria di scorrimento", consentendo l'avvio dei servizi, su richiesta motivata, entro il 30 settembre 2021 e l'eventuale conclusione, su richiesta motivata, entro il 30 aprile 2022 in aggiunta al servizio da effettuare nel 2022, della quota parte del servizio non reso nell'anno 2021, fermo restando l'effettuazione nello stesso anno almeno dei minimi richiesti così come ridefiniti alla lettera che precede;

d) confermando la concessione della possibilità di mantenere il contributo anche per lo svolgimento di servizi analoghi e quindi ammettendo la modifica della tipologia di merce trasportata o la modifica dell'origine o della destinazione a parità di percorrenza nel territorio regionale salvo il mantenimento obbligatorio dello scalo regionale da cui partono o arrivano i servizi, nonché, ove previsti, dei collegamenti ferroviari retroportuali, di cortoraggio o di quelli che si svolgono lungo itinerari alternativi ai "colli di bottiglia", che sono stati oggetto di valutazione;

e) confermando la previsione della possibilità in materia di "decadenza e revoca del contributo" di cui al punto 12.1., che "Eventuali ulteriori risorse resesi disponibili sul pertinente capitolo di bilancio a seguito di comunicazione, da parte dei soggetti beneficiari del contributo, di rinuncia di parte del contributo concesso, pur effettuando il minimo richiesto, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria dei servizi ammessi a contributo, compatibilmente con i principi e postulati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";

f) confermando la possibilità in materia di "modalità di erogazione del contributo" di cui al punto 11, che "Eventuali ulteriori risorse resesi disponibili sul pertinente capitolo di bilancio a seguito di minor erogato conseguentemente alla rideterminazione della liquidazione, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria dei servizi ammessi a contributo, compatibilmente con i principi e postulati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";

g) prevedendo che su richiesta del servizio regionale competente, vengano forniti e/o aggiornati da parte degli operatori, i programmi di esercizio del servizio di cui all'allegato 3A riportanti le previsioni il più realistico possibile, tenendo conto del calo provocato dall'epidemia, delle tonnellate di merce aggiuntive rispetto al periodo di riferimento così come stabilito al precedente punto a), previste nel secondo e nel terzo anno di contribuzione e ciò al fine di consentire un utilizzo più efficace delle risorse regionali stanziare con il bando in questione.

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111/2021 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii.;
- n. 199 del 17 febbraio 2014 recante "Linee organizzative in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali e dei regolamenti proposti dalla Giunta regionale;
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2013/2020 avente ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";
- n. 2018/2020 avente ad oggetto "Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;
- n. 3 del 5 gennaio 2021 "Proroga della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (rasa) e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale";

Richiamata la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e Ambiente n. 23238 del 30/12/2020 "Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Regionale alla Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di confermare, per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed al fine di contrastare il forte calo prodotto dalla crisi economica generata dalla pandemia ed evitando l'erosione ed il collasso dell'intera filiera intermodale, i correttivi previsti dalla propria deliberazione n. 503/2020, stabilendo i seguenti correttivi alle previsioni contenute nel bando approvato con propria deliberazione n. 1944/2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico n. 409 del 10 dicembre 2019:
 - a) conferma della modifica del periodo di riferimento di cui al punto 4 del bando approvato con propria deliberazione n. 1944/19 definito per l'aggiuntività del servizio ed indicato fra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019, stabilendo conseguentemente che il periodo di riferimento da considerarsi sia quello compreso fra il 1° febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 riparametrato alle 12 mensilità, fermo restando il rispetto dei minimi come ridefiniti al punto che segue e ferma restando la possibilità di considerare valido il periodo di riferimento previsto dal bando compreso fra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019, qualora esso implichi un traffico effettuato inferiore a quello effettuato nel periodo di riferimento indicato nella citata propria deliberazione n. 503/20;
 - b) ridefinizione del minimo richiesto di cui al punto b della propria deliberazione n. 503/20, prevedendo che per l'anno 2021 il servizio ferroviario aggiuntivo minimo richiesto sarà costituito da almeno 2 treni all'anno oppure almeno 1.100 tonnellate di merce all'anno trasportate, riservandosi una ulteriore ridefinizione anche per l'anno 2022 in base all'effettivo andamento della crisi economica;
 - c) previsione, in deroga al punto 4.2. del bando, che il destinatari del contributo di cui alla "tabella 1- elenco

delle imprese ammesse a contributo" di cui alla determinazione dirigenziale n. 18903/20, che non abbiano avviato i servizi nell'anno 2020, possano essere reinseriti in fondo alla graduatoria della "tabella 2 graduatoria di scorrimento", consentendo l'avvio dei servizi, su richiesta motivata, entro il 30 settembre 2021 e l'eventuale conclusione, su richiesta motivata, entro il 30 aprile 2022 in aggiunta al servizio da effettuare nel 2022, della quota parte del servizio non reso nell'anno 2021, fermo restando l'effettuazione nello stesso anno almeno dei minimi richiesti così come ridefiniti alla lettera che precede;

- d) conferma della concessione della possibilità di mantenere il contributo anche per lo svolgimento di servizi analoghi e quindi ammettendo la modifica della tipologia di merce trasportata o la modifica dell'origine o della destinazione a parità di percorrenza nel territorio regionale salvo il mantenimento obbligatorio dello scalo regionale da cui partono o arrivano i servizi, nonché, ove previsti, dei collegamenti ferroviari retroportuali, di cortoraggio o di quelli che si svolgono lungo itinerari alternativi ai "colli di bottiglia", che sono stati oggetto di valutazione;
- e) conferma della previsione della possibilità in materia di "decadenza e revoca del contributo" di cui al punto 12.1., che "Eventuali ulteriori risorse rese disponibili sul pertinente capitolo di bilancio a seguito di comunicazione, da parte dei soggetti beneficiari del contributo, di rinuncia di parte del contributo concesso, pur effettuando il minimo richiesto, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria dei servizi ammessi a contributo, compatibilmente con i principi e postulati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- f) conferma della possibilità in materia di "modalità di erogazione del contributo" di cui al punto 11, che "Eventuali ulteriori risorse rese disponibili sul pertinente capitolo di bilancio a seguito di minor erogato conseguentemente alla rideterminazione della liquidazione, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria dei servizi ammessi a contributo, compatibilmente con i principi e postulati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- g) previsione che, su richiesta del servizio regionale competente, vengano forniti e/o aggiornati da parte degli operatori, i programmi di esercizio del servizio di cui all'allegato 3A riportanti le previsioni il più realistico possibile, tenendo conto del calo provocato dall'epidemia, delle tonnellate di merce aggiuntive rispetto al periodo di riferimento così come stabilito al precedente punto a), previste nel secondo e nel terzo anno di contribuzione e ciò al fine di consentire un utilizzo più efficace delle risorse regionali stanziare con il bando in questione;

2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si

provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, nonché sul sito della Regione Emilia-Romagna nella sezione del bando all'uopo dedicata.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Alfeo Brognara, Responsabile del SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/412

IN FEDE

Alfeo Brognara

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/412

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 404 del 29/03/2021

Seduta Num. 16

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi